

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI DELL'AMBITO TERRITORIALE C08

Art. 1

Istituzione delle Elevate Qualificazioni

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 16/11/2022, posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, oggetto di incarico a termine di Elevata Qualificazione (di seguito: incarico di EQ), in conformità al comma b) dell'art. 16) la responsabilità con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevata competenza specialistica (art. 16, comma 2, lett. b) CCNL 16/11/2022).
2. L'istituzione delle posizioni oggetto di incarichi di EQ di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo presuppone la strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico. Tra tali attività si possono annoverare compiti progettuali, pianificatori e di ricerca e sviluppo.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 del presente Regolamento, l'affidamento di incarichi di EQ deve avvenire a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno, anche ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, ed inquadrato nella medesima Area.

Art. 2

Incarichi di EQ ai dipendenti dell'Area degli Istruttori

1. Il conferimento di incarichi di EQ a dipendenti dell'Area degli Istruttori è ordinariamente non consentito. Ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4 del CCNL 16/11/2022 l'Amministrazione si riserva di procedere in deroga a quanto indicato nel primo periodo del presente comma ove l'Amministrazione sia priva di posizioni dirigenziali;
2. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
3. Il personale di cui al presente articolo ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi ordinariamente previsti per i titolari di incarichi di EQ.

Art. 3

Conferimento degli incarichi di EQ

1. Il conferimento degli incarichi di EQ avviene con determinazione dirigenziale. La durata degli incarichi è annuale, l'incarico in conformità all'art. 18 comma 1 CCNL 16/11/2022 può essere rinnovato per un periodo massimo di tre anni.
2. Per il conferimento degli incarichi l'Amministrazione tiene conto:
 - a) della natura e caratteristiche degli obiettivi strategici ed operativi da realizzare;
 - b) dei requisiti culturali posseduti;
 - c) delle attitudini individuali;
 - d) della capacità professionale ed esperienza acquisiti.
3. Ai fini del conferimento di incarichi di EQ relativi alle posizioni di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del presente Regolamento è altresì richiesto, quale requisito, uno tra i seguenti elementi:
 - a) iscrizione ad un albo professionale coerente con le attività oggetto della posizione;
 - b) possesso di un titolo di studio universitario, legalmente riconosciuto, ulteriore rispetto a quello di accesso, alla procedura coerente con le attività oggetto della posizione;

- c) pregressa esperienza lavorativa pari o superiore a 5 anni in ambiti coerenti con le attività oggetto della posizione.
- 4. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, nonché di cui al comma 3, del presente articolo si terrà conto degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti e dei *curricula*.
- 5. Ai fini del conferimento degli incarichi, l’Ufficio Personale Gestione Giuridica procederà alla predisposizione di apposito avviso pubblico atto a raccogliere manifestazioni di interesse.
- 6. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento possono essere rinnovati, con i medesimi atti previsti per il loro conferimento, in relazione ai criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 4 Revoca degli incarichi di EQ

- 1. La revoca degli incarichi di EQ può essere disposta:
 - a) per ragioni disciplinari di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell’incarico;
 - b) per mutamenti dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione;
 - c) per effetto di valutazione negativa dell’attività espletata, come definita anche dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente.
- 2. Prima di procedere alla revoca di un incarico di EQ, l’Amministrazione acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.3.
- 3. Il destinatario dell’incarico di EQ non può rinunciare allo stesso senza accordo con l’Amministrazione.
- 4. L’Amministrazione può motivatamente sospendere l’incarico di EQ ed attivare una rotazione straordinaria del dipendente, in presenza di un avvio del procedimento penale secondo le direttive emanate dall’ANAC (delibera n. 215/2019). In questo caso, pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è comunque garantito all’interessato la possibilità del contraddittorio, con la medesima procedura prevista in caso di valutazione negativa;
- 5. Il titolare di incarico di EQ decade dall’incarico nei seguenti casi:
 - in caso di aspettative superiori a sei mesi per svolgere altre attività;
 - in caso di aspettativa superiore a sei mesi non collegata a problemi della salute o sottoposte ad altre tutele da parte del legislatore (es. maternità), senza alcun diritto alla reintegrazione in caso di rientro anche anticipato;
 - in caso di richiesta ed accettazione di comando/convenzione presso altro ente.

Art. 5 Graduazione degli incarichi di EQ

La graduazione degli incarichi di EQ viene effettuata dall’Organismo Interno di Valutazione ed approvata dal CDA sulla base dei seguenti criteri:

- a) grado di professionalità richiesto per l’ottimale espletamento dell’incarico;
- b) complessità, di competenza specialistica, richiesta per l’ottimale espletamento dell’incarico;
- c) grado di responsabilità derivante dall’ottimale espletamento dell’incarico;
- d) grado di strategicità delle attività per le quali si procede all’incarico.

- 1. Il dettaglio dei criteri di graduazione è contenuto nella scheda Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. La graduazione è aggiornata ogni qualvolta si verifichino modifiche organizzative.

Art. 6 Indennità di posizione per gli incarichi di EQ

- 1. L’importo della retribuzione di posizione spettante al personale incaricato di EQ è diretta conseguenza della graduazione degli incarichi stessi, come rappresentato nella scheda Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'importo verrà calcolato dividendo il *budget* a disposizione dell'Amministrazione per l'indennità di posizione per la somma di tutti i punteggi risultanti dalle graduazioni degli incarichi di EQ Elevata Qualificazione. Il rapporto risultante verrà poi moltiplicato per i singoli punteggi di graduazione.
3. Tale importo dovrà comunque essere contenuto entro l'importo minimo di € 5.000 e l'importo massimo di € 18.000 annui lordi o, per i dipendenti appartenenti all'Area degli Istruttori, entro l'importo minimo di € 3.000 e l'importo massimo di € 9.500 annui lordi. L'erogazione dell'indennità di posizione avverrà per tredici mensilità.

Art. 7
Indennità di risultato per gli incarichi di EQ

1. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ sono, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. v) del CCNL 16/11/2022, oggetto di contrattazione collettiva integrativa, alla quale si rimanda.
2. Resta ferma la necessità di destinare a tale voce una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Art. 8
Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione e sostituisce ogni disposizione regolamentare vigente contraria.

Allegato 1 – Dettaglio dei criteri di graduazione degli incarichi di EQ

SCHEMA RELATIVA ALL'INCARICO SULLA POSIZIONE (UFFICIO _____)				
CRITERIO	PUNTEGGIO DISPONIBILE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	NOTE	
1 - Professionalità. Punteggio massimo: 30				
1.1 - Professionalità giuridica. Grado di conoscenza giuridica nelle materie oggetto di incarico.	0- 10	_____	_____	
1.2 - Professionalità tecnica. Grado di conoscenza tecnico-specialistica nelle materie oggetto di incarico.	0 -10	_____	_____	
1.3 - Professionalità gestionale. Grado di conoscenza gestionale nelle materie oggetto di incarico.	0 -10	_____	_____	
2 - Complessità. Punteggio massimo: 20				
2.1 - Complessità tecnico-operativa. Grado di complessità delle materie oggetto di incarico avendo riguardo alla complessità e diversità dei servizi gestiti..	0 -10	_____	_____	
2.2 - Complessità relazionale. Grado di complessità relazionale (interna e esterna) dell'incarico.	0 -10	_____	_____	
3 - Responsabilità. Punteggio massimo: 30				
3.1 - Responsabilità giuridico/amministrativa connessa allo svolgimento dell'incarico	0 - 10	_____	_____	
3.2 - Responsabilità contabile/finanziaria connessa allo svolgimento dell'incarico	0 - 10	_____	_____	
3.3 - Responsabilità organizzativa connessa allo svolgimento dell'incarico	0 - 10	_____	_____	
4 - Strategicità. Punteggio massimo: 20				
4.1 - Strategicità in relazione agli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione, anche in relazione al numero di risorse umane gestite, nonché al numero di utenti serviti.	0 -20	_____	_____	
TOTALE	100	_____	_____	

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE AREA FUNZIONARI CON INCARICO DI EQ- Min.€. 5.000,00 Max 18.000,00

PUNTEGGIO Da	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
60a62	5.000,00
63 a 65	6.000,00
66 a 68	8.000,00
69 a 71	9.000,00
72 a 74	10.000,00
75 a 77	11.000,00
78 a 80	12.000,00
81a83	13.000,00
84a86	14.000,00
87a89	15.000,00
90a92	16.000,00
93a95	17.000,00
96a98	17.500,00
99a100	18.000,00

Art. 1
Criteri per il conferimento degli incarichi di EQ

1. Per il conferimento degli incarichi l'Amministrazione terrà conto:
 - a) della natura e caratteristiche degli obiettivi strategici ed operativi da realizzare;
 - b) dei requisiti culturali posseduti;
 - c) delle attitudini individuali;
 - d) della capacità professionale ed esperienza acquisiti.
2. Per la valutazione di tali criteri, l'Amministrazione terrà conto degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti e dei *curricula*.
3. Nello specifico, la valutazione sarà effettuata sui seguenti parametri:
 - Titoli di studio universitari, legalmente riconosciuti, ulteriori rispetto a quello di accesso alla procedura, in ambiti attinenti a quello dell'incarico (peso: 25%);
 - Pubblicazioni e incarichi di docenza in ambiti attinenti a quello dell'incarico (peso: 5%);
 - Iscrizione ad un albo professionale coerente con le attività oggetto della posizione (peso: 25%);
 - Colloquio tecnico-specialistico sulle materie oggetto dell'incarico (peso: 10%);
 - Pregevola esperienza lavorativa pari o superiore a 5 anni in ambiti coerenti con le attività oggetto della posizione (peso: 35%).

Art. 2
Criteri per la revoca degli incarichi di EQ

1. Gli incarichi di EQ possono essere revocati prima della scadenza esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 18 del CCNL 16/11/2022 del contratto, ovvero
 - per ragioni disciplinari di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell'incarico;
 - per mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione;
 - per effetto di valutazione negativa dell'attività espletata, come definita anche dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente;
2. Nell'ipotesi di un'eventuale revoca di un incarico di EQ per valutazione non positiva l'Amministrazione, prima di procedere alla definitiva formalizzazione della revoca, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia, consentendo altresì la presentazione di eventuali memorie scritte. In caso di conferma della revoca, l'incaricato può ricorrere contro tale decisione entro i successivi cinque giorni all'Organismo Indipendente di Valutazione o altro organismo equivalente. La procedura deve in ogni caso concludersi entro trenta giorni dall'atto di revoca.
3. Il destinatario dell'incarico di EQ non può rinunciare allo stesso senza accordo con l'Amministrazione.
4. L'Amministrazione può motivatamente sospendere l'incarico di EQ ed attivare una rotazione straordinaria del dipendente, in presenza di un avvio del procedimento penale secondo le direttive emanate dall'ANAC (delibera n. 215/2019). In questo caso, pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è comunque garantito all'interessato la possibilità del contraddittorio, con la medesima procedura prevista in caso di valutazione negativa;
5. Il titolare di incarico di EQ decade dall'incarico nei seguenti casi:

- in caso di aspettative superiori a sei mesi per svolgere altre attività;
- in caso di aspettativa superiore a sei mesi non collegata a problemi della salute o sottoposte ad altre tutele da parte del legislatore (es. maternità), senza alcun diritto alla reintegrazione in caso di rientro anche anticipato;
- in caso di richiesta ed accettazione di comando presso altro ente.

Art. 3
Criteri di graduazione degli incarichi di EQ

La graduazione degli incarichi di EQ viene effettuata dall'Organismo Interno di Valutazione ed approvata dal CDA sulla base dei seguenti criteri:

- a) grado di professionalità richiesto per l'ottimale espletamento dell'incarico;
- b) complessità, che di competenza specialistica, richiesta per l'ottimale espletamento dell'incarico;
- c) grado di responsabilità derivante dall'ottimale espletamento dell'incarico;
- d) grado di strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico.

Il dettaglio dei criteri di graduazione è contenuto nella scheda Allegato 1 al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

La graduazione è aggiornata ogni qualvolta si verifichino modifiche organizzative.

Allegato 1 – Dettaglio dei criteri di graduazione degli incarichi di EQ

SCHEDA RELATIVA ALL'INCARICO SULLA POSIZIONE (UFFICIO _____)			
CRITERIO	PUNTEGGIO DISPONIBILE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	NOTE
1 - Professionalità. Punteggio massimo: 30			
1.1 - Professionalità giuridica. Grado di conoscenza giuridica nelle materie oggetto di incarico.	0- 10	_____	_____
1.2 - Professionalità tecnica. Grado di conoscenza tecnico-specialistica nelle materie oggetto di incarico.	0 -10	_____	_____
1.3 - Professionalità gestionale. Grado di conoscenza gestionale nelle materie oggetto di incarico.	0 -10	_____	_____
2 - Complessità. Punteggio massimo: 20			
2.1 - Complessità tecnico-operativa. Grado di complessità delle materie oggetto di incarico avendo riguardo alla complessità e diversità dei servizi gestiti..	0 -10	_____	_____
2.2 - Complessità relazionale. Grado di complessità relazionale (interna e esterna) dell'incarico.	0 -10	_____	_____
3 - Responsabilità. Punteggio massimo: 30			

3.1 - Responsabilità giuridico/amministrativa connessa allo svolgimento dell'incarico	0 - 10	_____	_____
3.2 - Responsabilità contabile/finanziaria connessa allo svolgimento dell'incarico	0 - 10	_____	_____
3.3 - Responsabilità organizzativa connessa allo svolgimento dell'incarico	0 - 10	_____	_____
4 - Strategicità. Punteggio massimo: 20			
4.1 - Strategicità in relazione agli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione, anche in relazione al numero di risorse umane gestite, nonché al numero di utenti serviti.	0 -20	_____	_____
TOTALE	100	_____	_____

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE AREA FUNZIONARI CON INCARICO DI EQ- Min.€. 5.000,00 Max 18.000,00

PUNTEGGIO Da	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
60 a 62	5.000,00
63 a 65	6.000,00
66 a 68	8.000,00
69 a 71	9.000,00
72 a 74	10.000,00
75 a 77	11.000,00
78 a 80	12.000,00
81 a 83	13.000,00
84 a 86	14.000,00
87 a 89	15.000,00
90 a 92	16.000,00
93 a 95	17.000,00
96 a 98	17.500,00
99 a 100	18.000,00